

Statuto dell'Opera Diocesana della Preservazione della Fede (O.D.P.F.)

1. DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI DELL'OPERA

L'Opera Diocesana della Preservazione della Fede, Ente ecclesiastico senza scopo di lucro eretto con Decreto Vescovile Prot. 15/UAD/1958 in data 1° gennaio 1958, ha sede a Tortona (AL), Piazza Duomo 12. La sua personalità giuridica è stata riconosciuta con D.P.R. del 1° febbraio 1960, mentre l'iscrizione al n° 47 del Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Alessandria risale al 24 marzo 1987.

Gli scopi attuali sono i seguenti:

- a) curare la formazione umana e cristiana della persona con una specifica attenzione alla sua educazione, istruzione scolastica e formazione professionale, con particolare riferimento per le categorie sociali più deboli. Promuovere attività di ricerca, accompagnamento, orientamento e inserimento lavorativo per giovani e adulti. Attuare attività di studio, ricerca e innovazione.
- b) Dare continuazione all'opera di educazione della gioventù affrontando le problematiche di grave attualità in campo sociale, come l'area del disagio giovanile, l'immigrazione, le dipendenze, la disabilità e le nuove povertà.
- c) Promuovere iniziative legate al turismo sociale e al tempo libero.

- d) Promuovere e attuare, nell'ambito della propria missione di formazione didattica e umana della gioventù, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, con scuole paritarie o accreditate, anche mediante la modalità dell'Impresa Formativa. Tale modalità consiste nella realizzazione di percorsi di apprendimento in assetto lavorativo ed esperienziale, volti a coniugare lo studio teorico con la pratica professionale in contesti reali, nel rispetto delle normative vigenti.

2. PATRIMONIO

Per il raggiungimento del proprio fine l'Opera dispone di un patrimonio iniziale di Euro 30.000 (trentamila/00), accetta donazioni e legati e compie tutte le operazioni conformi alla legge e utili allo scopo.

3. DIREZIONE

La Direzione dell'Opera è affidata a un Presidente, nominato dall'Ordinario Diocesano, il quale rimane in carica un triennio, e riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, a tutti gli effetti di legge, e può compiere con firma libera tutti gli atti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi dell'ente, esclusi quelli di straordinaria amministrazione che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera è composto da:

- il Presidente, membro di diritto, di cui al punto precedente;
- cinque membri nominati dall'Ordinario Diocesano che restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Spetta inoltre al Consiglio:

- deliberare in merito agli atti e alle materie di straordinaria amministrazione;
- deliberare sulle materie sottoposte dal Presidente dell'Opera anche se rientranti nell'ordinaria amministrazione;
- approvare i regolamenti che disciplinano le attività svolte dall'Opera.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di Diritto Canonico, dalle delibere della CEI e dalla Determinazione diocesana degli atti di straordinaria amministrazione ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, con votazione palese.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Opera.

5. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'OPERA

È facoltà del Consiglio di Amministrazione affidare la gestione delle attività svolte dall'Opera per il conseguimento dei propri fini istituzionali a dei responsabili che opereranno nei limiti delle attribuzioni loro conferite, mediante apposita procura e in conformità al regolamento dei settori cui sono preposti. Essi renderanno conto al Consiglio di Amministrazione del loro operato.

6. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° settembre e terminerà il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro il termine del 30 settembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura dell'ente.

Gli organi dell'O.D.P.F., nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Eventuali utili prodotti dalle attività devono essere reinvestiti nelle finalità istituzionali dell'Ente.

7. BILANCIO

Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico nonché

di una Nota Integrativa di dettaglio dei conti.

Al Bilancio dovrà altresì essere allegata una relazione che mette in evidenza l'attività svolta dall'Ente sotto l'aspetto sociale.

8. CONTROLLO DELLA GESTIONE

La gestione delle attività dell'Opera è controllata da un Organo di controllo monocratico e da un Revisore che sono nominati dall'Ordinario diocesano e durano in carica tre anni.

L'Organo di controllo svolge le funzioni previste per il Collegio sindacale e vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e delle norme canoniche, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Opera e sul suo concreto funzionamento, con particolare riguardo alla separazione contabile tra attività istituzionale e attività commerciale.

Il Revisore legale deve essere iscritto nell'apposito registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed esercita la revisione legale dei conti ai sensi del medesimo decreto.

L'Organo di controllo e il Revisore legale si riuniscono almeno ogni novanta giorni e redigono verbale delle proprie attività.

9. CESSAZIONE DELL'OPERA

La soppressione dell'Opera potrà avvenire a giudizio e per decisione del Ordinario Diocesano. In tale caso i beni dell'Opera dovranno passare a

quell'Ente o Associazione religiosa che, a giudizio dello stesso Ordinario Diocesano, perseguiranno finalità analoghe a quelle previste dal presente statuto.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili vigenti per gli Enti e le Fondazioni di Religione.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 5 marzo 2026.

REGOLAMENTO DELL'OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE (O.D.P.F.)

Ramo di attività: Servizi di istruzione, formazione, orientamento e servizi alla persona.

Già visionato dal Consiglio di Amministrazione dell'O.D.P.F. in data 3 luglio 2025, visto l'art. 5 dello Statuto O.D.P.F.

Il presente regolamento sostituisce quello deliberato in data 1° febbraio 2010.

Art. 1) L'Opera Diocesana della Preservazione della Fede (O.D.P.F.), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 1° febbraio 1960, n. 194, con sede in Tortona - Piazza Duomo n. 12, non ha fini di lucro ed è manifestazione della vita e dell'attività della Diocesi di Tortona.

Art. 2) L'Ente, in armonia con le finalità previste dallo Statuto, eroga servizi educativi per l'infanzia, percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale per giovani fino a 18 anni, percorsi di formazione per giovani e adulti disoccupati e inoccupati, formazione aziendale, servizi al lavoro e servizi alla persona, agendo attraverso diversi Settori Operativi, articolati come segue:

- sotto la denominazione *Istituto Santachiara*

- Agenzia Formativa (sedi di Tortona e Serravalle Scrivia): progettazione ed erogazione di attività formative (fino ai 18 anni), di orientamento e di inserimento lavorativo per giovani e adulti occupati e disoccupati; supporto e inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, fragilità e svantaggio.
- Scuole dell'infanzia e Asili nido (sedi di Tortona): progettazione ed erogazione di servizi educativi e di istruzione della Scuola dell'infanzia; progettazione ed erogazione di servizi per l'infanzia (fascia 0 – 6 anni).

- Centro di Formazione Professionale (sedi di Voghera, Stradella, Broni, Lodi): progettazione ed erogazione di attività formative (fino ai 18 anni), di orientamento e di inserimento lavorativo per giovani e adulti occupati e disoccupati; supporto e inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, fragilità e svantaggio.
- Liceo scientifico ad indirizzo sportivo (sede di Voghera): istruzione in obbligo formativo e superiore di secondo grado paritaria.

- sotto la denominazione *Istituto Gavina*

- Polo 0-6 anni, Nido, Sez. primavera e Scuola dell'infanzia (sede di Stradella): progettazione ed erogazione di servizi educativi e di istruzione della Scuola dell'infanzia paritaria; progettazione ed erogazione di servizi per l'infanzia.

- sotto la denominazione *Istituto Vittorio Cauvin*

- Polo 0-6 anni, Micronido e Scuola dell'infanzia (sede di Vignole Borbera): progettazione ed erogazione di servizi educativi e di istruzione della Scuola dell'infanzia paritaria; progettazione ed erogazione di servizi per l'infanzia.

- sotto la denominazione *Istituto San Giuseppe*

- Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado (sede di Tortona): progettazione ed erogazione di servizi educativi e di istruzione paritaria, progettazione ed erogazione di servizi per l'infanzia.

In ragione della dipendenza dall'Opera, la gestione dei vari Settori Operativi è demandata, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione dell'Opera stessa che vi provvede attraverso un'articolazione organizzativa (*Comitato di Gestione*) che trova la sua disciplina nel presente Regolamento.

Art. 3) Le attività dei Settori Operativi ad ogni livello sono presiedute dal Comitato di Gestione in armonia con le finalità generali.

Il Comitato di Gestione è così composto:

- a) il Presidente del Comitato di Gestione, nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) il Delegato Vescovile, sacerdote incaricato dal Vescovo;
- c) un membro del Consiglio di Amministrazione, scelto dal Consiglio stesso nel caso lo ritenesse opportuno;
- d) i Direttori dei Settori Operativi, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

È in facoltà del Vescovo nominare il proprio Delegato nel Comitato di Gestione. Qualora il Vescovo non vi provveda e/o per tutto il tempo in cui resti eventualmente vacante tale nomina, il Comitato di Gestione opera in pieno diritto senza necessità di integrazione e/o senza che decada per il tempo in cui resti eventualmente vacante tale nomina.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono intervenire di volta in volta, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno e su invito del Presidente del Comitato, i referenti delle varie unità organizzative/responsabili dei servizi.

Art. 4) Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni trimestre su iniziativa del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede l'adunanza il Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte, su incarico del Presidente, da un componente del Comitato stesso.

Art. 5) Il Comitato di Gestione:

- elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente;
- promuove e sostiene le attività dei Settori Operativi;
- definisce, in particolare, la Carta dei Servizi dei vari Settori Operativi, i PEI (Progetti Educativi) generali ed annuali e i Piani dell'Offerta Formativa POF/PTOF, sottoponendo al Consiglio dell'O.D.P.F. - ovvero, in caso di urgenza, al Presidente dello stesso - tutte le iniziative in materia di istituzione di nuovi indirizzi di corsi di istruzione e di formazione professionale e nuove iniziative progettuali;
- approva i bilanci di previsione dei Settori Operativi ed i bilanci consuntivi da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione O.D.P.F.;
- sottopone tutti gli atti di straordinaria amministrazione al Consiglio di Amministrazione dell'O.D.P.F.;
- relaziona semestralmente il Presidente dell'O.D.P.F., ovvero il Consiglio O.D.P.F., sull'andamento delle attività, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulla programmazione delle attività per il semestre successivo;
- pianifica e condivide la Gestione delle Risorse Umane, coordinandola fra i vari Settori Operativi e assicurando il necessario trasferimento di informazioni verso il Consiglio di Amministrazione, rendicontando regolarmente in ordine al controllo del costo del personale (es. scelta delle tipologie contrattuali e inquadramento delle risorse umane, assunzioni del personale, trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, gestione dei rapporti sindacali e con le rappresentanze datoriali, eventuali azioni legali). Restano salvi tutti i poteri che il Presidente dell'O.D.P.F. affidi ai Direttori dei Settori Operativi in tale materia;
- stabilisce gli organigrammi dei Settori Operativi.

Art. 6) I Direttori/Responsabili dei diversi Settori Operativi possono ricevere specifica delega per la gestione di loro competenza da parte del Presidente O.D.P.F.

Art. 7) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'O.D.P.F. e resta valido fino a eventuali nuove modifiche.

Tortona, 5 marzo 2026

